



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



Prot. 20828 del 18/11/2022

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LE AREE SISMA CENTRO ITALIA 2009-2016 "PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI CENTRALIZZATI DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE INTELLIGENTE DI ENERGIA E/O CALORE DA FONTI RINNOVABILI, ANCHE ATTRAVERSO COMUNITÀ' ENERGETICHE PER LA CONDIVISIONE DELL'ENERGIA." LINEA D'INTERVENTO N.4

"SUPPORTO ALLA CREAZIONE DI COMUNITÀ ENERGETICHE LOCALI PER CONDIVISIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA DA FONTI PULITE" - CUP E72E22000850005

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36, CO. 2, LETT.A), D. LGS 50/2016 COME MODIFICATO DALL'ART. 1, CO. 2, LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, DI INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI IMPORTO INFERIORE € 139.000,00 PER LA CREAZIONE DI COMUNITÀ ENERGETICHE LOCALI PER LA CONDIVISIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA DA FONTI PULITE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (AREA GOVERNO DEL TERRITORIO)

PREMESSO che il Comune di Campli (TE) ha nelle linee di mandato l'obiettivo di sostenere l'economia locale, costruire opportunità economiche, sociali e occupazionali oltre che determinare investimenti che possano determinare un risparmio in termini di costi fissi per la stessa amministrazione;

VISTA l'attività in corso definita e governata dal Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

VISTO il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n.101, recante: "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

VISTO il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", ed in particolare l'Art. 14, intitolato "Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare", nonché

l'Art. 14-bis, recante "Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

RILEVATO che il PNRR stimola e incentiva forme di partenariato pubblico-privato e che tale modalità è particolarmente interessante nel caso di produzione di Energia, comunità Energetica e condivisione dell'Energia prodotta;

VISTO che il PNRR fondo complementare determina contributi agli Enti territoriali locali, o loro associazioni, ricadenti nei crateri del 2009 e 2016, di cui all'Ordinanza n. 4 del PNC del 23 dicembre 2021;

VISTA la macro misura A2 del PNRR fondo complementare sisma che incentiva: "Comunità Energetiche, Recupero e Rifunzionalizzazione di Edifici Pubblici e Produzione di Energia/Calore da Fonti Rinnovabili";

VISTA la sotto misura 3 "realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili", e.g.:

- nuovi centri di produzione e gestione di energia da biomasse;
 - nuovi centri di produzione e gestione di energia da idro-elettrico;
 - sperimentazione di impianti di produzione e distribuzione di idrogeno verde;
 - impianti di geotermia;
- per un costo totale ipotizzato di 40 Milioni di Euro;

VISTA la sotto misura 4 "supporto alla creazione di comunità energetiche locali per la condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite a vantaggio di cittadini e imprese". La linea di intervento si rivolge ai

comuni al di sopra dei 5.000 abitanti, alle associazioni di comuni e, per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, integrando gli interventi per le comunità energetiche previsti e finanziati dal PNRR nazionale, per un costo totale ipotizzato di 35 Milioni di Euro;

RICHIAMATA l' Ordinanza n. 24 del 30 giugno 2022 con la quale ai sensi dell'Art. 14-bis del decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108 si approva il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ed il Bando, relativo all'attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 "Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili", Linea di intervento n. 3, "Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili", e Linea di intervento n. 4, "Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite", del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 17.11.2022, con la quale:

- si approva il Piano di Fattibilità Tecnico Economica, redatto da Forgea S.r.l., con sede legale in Via Paglieroni n. 85 - Treglio (CH) con relativo quadro economico il cui importo complessivo risulta di € 270.119,24 oltre Iva ed Oneri e € 238.966,59 Iva inclusa le cui spese di Progettazione Definitiva ed Esecutiva ammontano ad 15.066,59 oltre Iva ed Oneri € 18.381,24 Iva inclusa;

POSTO che per la realizzazione dell'opera sopra specificata, nei tempi previsti dalle milestone previste per il PNRR, occorre procedere al conferimento dell'incarico della Progettazione Definitiva ed Esecutiva;

DATO atto che il Bando per la presentazione dei progetti di cui all'Allegato 2 della succitata Ordinanza n. 24 del 30 giugno 2022 dispone all'Art.4 che:

- entro la data prevista dal suddetto bando, i soggetti ammissibili, di cui all'Art. 2, inviano alla Struttura Commissariale la richiesta di contributo comprensiva delle informazioni e dei documenti riportati all'Allegato A, tra cui l'evidenza della Manifestazione d'Interesse per l'individuazione dell'operatore economico incaricato della progettazione dell'intervento;

- in caso di accoglimento della domanda di finanziamento, ai sensi dell'Art. 51 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, gli affidamenti dei Servizi di Progettazione possono essere conferiti da parte degli Soggetti ammissibili ai contributi, in via diretta, ai sensi e nei limiti di valore previsti dall'Art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito in legge;

RITENUTO pertanto di dover procedere ad una Manifestazione di Interesse per l'affidamento diretto, ex Art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs 50/2016 come modificato dall'Art. 1, comma 2, lett. a) della legge 11.09.2020, n. 120 e s.m.i., di incarico professionale di Progettazione Definitiva ed Esecutiva di importo inferiore € 139.000,00 per creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite;

DATO ATTO che l'importo stimato della prestazione complessiva dell'incarico, computato secondo quanto stabilito dal DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016, è inferiore a € 139.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 2 lett a) Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i. mediante affidamento diretto;

RITENUTO che per l'affidamento di tale incarico l'amministrazione intende procedere con una manifestazione di interesse al fine di individuare professionisti interessati a svolgere la progettazione in parola;

RITENUTO che l'incarico debba essere affidato in modo da rispettare i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza con l'obbligo per l'Amministrazione di verificare la capacità professionale del soggetto incaricato in relazione al progetto da affidare

I N V I T A

I soggetti interessati di cui all'Art. 46, comma 1 lett. a) b) c) d) e) f) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. a presentare domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse per affidamento diretto, ex Art. 36, comma 2, lett.a), D.Lgs 50/2016 come modificato dall'Art. 1, comma 2, lett. a) della legge 11.09.2020, n. 120 e s.m.i., di incarico professionale di Progettazione Definitiva ed Esecutiva di importo inferiore € 139.000,00 per creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite.

ART.1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione ufficiale: COMUNE DI Campli (TE)
Sede legale: Piazza Vittorio Emanuele II 9
64012 Campli (TE)
Responsabile Unico del Procedimento: ARCH. Maurizio Cicconi

pec: postacert@pec.comune.campli.te.it
Indirizzo internet: <https://www.comune.campli.te.it/>

ART: 2 OGGETTO E CARATTERISTICHE GENERALI

Il presente Avviso e la successiva procedura di affidamento, sono ispirati ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, nonché a tutti gli altri principi stabiliti dagli Artt. 30, 36, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti, dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dall'ANAC con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con Delibera n. 206 del 1 marzo 2018 e dall'Art. 50, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con il presente Avviso non è in ogni caso prevista la formulazione di graduatorie di merito ovvero l'attribuzione di singoli punteggi.

L'Ufficio si riserva di dare corso all'avvio della predetta procedura di affidamento, a proprio insindacabile giudizio, con i soggetti che hanno trasmesso la manifestazione di interesse.

Le manifestazioni di interesse eventualmente pervenute non vincoleranno l'Ufficio né costituiranno diritti a partecipare a procedure o ad aggiudicarsi l'affidamento.

L'importo presunto a base di gara degli incarichi di Progettazione Definitiva ed Esecutiva è pari a € 18.381,24 Iva inclusa.

ART. 3 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Il servizio oggetto della gara è riservato ad operatori economici esercenti una professione inerente l'architettura e l'ingegneria, ovvero una professione regolamentata ai sensi dell'Art. 3 della direttiva 2005/36/CE. Possono partecipare operatori che hanno residenza e domicilio in uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero dello Spazio Economico Europeo (SEE), abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti professionali, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. Se la qualifica professionale nel rispettivo paese di origine o di provenienza non è disciplinata per legge, i requisiti tecnici sono soddisfatti se i soggetti sono in possesso di un diploma, certificato o altro titolo professionale, il cui riconoscimento sia garantito sulla base della suddetta direttiva 2005/36/CE.

Si intendono recepiti i requisiti di cui al Decreto ministeriale n. 263 del 2 dicembre 2016 "Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50":

nello specifico, per i professionisti di cui all'Art. 1 del citato Decreto, la presente procedura di affidamento richiede il possesso della laurea.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'Art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società di professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
- e) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- f) consorzi stabili professionali ai sensi dell'Art. 12 della l. 81/2017;
- g) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'Art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'Art. 48 del Codice in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e. anche se non ancora costituiti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli Artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'Art. 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'Art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'Art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio

2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista

di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'Art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'Art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'Art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'Art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'Art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

ART. 4 CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO

NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:

I concorrenti per essere ammessi alla presente selezione devono possedere i seguenti requisiti:

4.1. Requisiti di ordine generale (Art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)

Sono esclusi dalla presente indagine di mercato i soggetti che si trovano in una delle cause di esclusione di cui all'Art. 80, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Ai sensi dell'Art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto inoltre divieto ai candidati di partecipare alla medesima gara in più di un'associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto si deve intendere sussiste anche per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, in una società di professionisti o in una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.

4.2. Requisiti di idoneità professionale (Art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)

I concorrenti, cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia devono essere iscritti presso i competenti ordini professionali abilitanti all'espletamento dell'attività professionale oggetto del presente affidamento.

I cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, devono provare la loro iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale risiede) in uno dei registri professionali o

commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

4.3. Requisiti di partecipazione (capacità economica e finanziaria) (Art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).

fatturato minimo annuo globale, di cui all'Art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito nei migliori due esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione dell'avviso, per un importo non inferiore a € 15.066,59 oltre Iva ed Oneri € 18.381,24 Iva inclusa, pari a 1 volta l'importo a base d'asta;

4.4. Requisiti di partecipazione e capacità tecnico organizzativa (Art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016)

a) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, relativi

a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle classificazioni contenute nei vigenti tariffari di riferimento, per una somma di importo globale per ogni categoria non inferiore pari a due volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna categoria;

b) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di un servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento di,

relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle classificazioni contenute nei vigenti tariffari di riferimento, per un importo specifico per ogni singolo servizio non inferiore a € 67.000,00 calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;

ART. 5 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura, muniti di adeguata qualifica, dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse tramite apposito modello (allegato A), firmato digitalmente ed inviato ESCLUSIVAMENTE all'indirizzo di posta elettronica certificata:

postacert@pec.comune.campli.te.it , entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 02.12.2022, avente ad oggetto: "Manifestazione di interesse per affidamento di incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva di importo inferiore € 139.000,00 per creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite" dichiarando altresì di essere in possesso dei requisiti prescritti al precedente Art. 4.

Non si terrà conto e pertanto saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le manifestazioni di interesse pervenute oltre detto termine.

ART. 6 SELEZIONE DEL CONTRAENTE E CRITERI DI VALUTAZIONE

L'Ufficio si riserva di dar eventuale corso all'affidamento delle attività valutando le proposte ricevute secondo i seguenti criteri:

- disponibilità ad effettuare sopralluoghi su tutti gli immobili oggetto di intervento entro 5 giorni dalla comunicazione di affidamento;
- disponibilità a presentare il progetto definitivo entro 9 giorni dalla comunicazione di affidamento;
- disponibilità a dimensionare la Comunità energetica analizzando le n manifestazioni di interesse pervenute al Protocollo dell'Ente entro 5 giorni dalla comunicazione di affidamento;
- presentazione di C.V. con adeguate competenze.

Il servizio sarà aggiudicato con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, per come modificato dall'Art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020.

ART. 7 SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine prescritto saranno esaminate e valutate dal Responsabile del Procedimento che, previa verifica della regolarità formale e completezza delle dichiarazioni presentate, in ordine al possesso dei requisiti richiesti, provvederà a stilare l'elenco degli Operatori Economici ammessi.

Si precisa che la presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a carico della Stazione Appaltante e pertanto tale richiesta non vincola in nessun modo questo Comune.

ART. 8 PUBBLICITA' AVVISO

Il presente AVVISO e l'allegato modello sono disponibili per l'accesso libero, sul sito del Comune:

<https://www.comune.campli.te.it/>, e sull'albo pretorio on line.

Il relativo atto amministrativo di affidamento verrà pubblicato dando atto dell'esito della presente manifestazione di interesse e della procedura di gara.

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, saranno trattati ai sensi e per gli effetti dell'Art. 13 della L. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679 esclusivamente nell'ambito della presente procedura.

Si da atto che il Responsabile del Procedimento nominato è l'Arch. Maurizio Cicconi.

Campli Novembre 2022

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Arch. Maurizio Cicconi

*Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993.*

